



# Modifica all'art. 147 del d.lgs. n. 152/2006 e altre disposizioni in materia di gestione autonoma del servizio idrico integrato (SII)

## A.C. 1056, A.C. 1133

Dossier n° 259 - Schede di lettura  
27 febbraio 2024

### Informazioni sugli atti di riferimento

| A.C.                    | 1056   | 1133  |
|-------------------------|--|---|
| Titolo:                 | Modifica all'articolo 147 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in materia di organizzazione territoriale del servizio idrico integrato | Modifica all'articolo 147 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e altre disposizioni in materia di gestione autonoma del servizio idrico integrato |
| Iniziativa:             | Parlamentare   | Parlamentare  |
| Iter al Senato:         | No   | No  |
| Date:                   |  |   |
| presentazione:          | 28 marzo 2023  | 3 maggio 2023   |
| assegnazione:           | 7 luglio 2023  | 11 agosto 2023  |
| Commissioni competenti: | VIII Ambiente  | VIII Ambiente   |
| Sede:                   | referente  | referente   |
| Pareri previsti:        | I, V, XIV e Questioni regionali (aggiunto il 13 settembre 2023)  | I, V, X, XIV e Questioni regionali (aggiunto il 13 settembre 2023)  |

### Premessa - Le gestioni autonome del SII

L'[articolo 147 del D.Lgs. 152/2006](#) (Codice dell'ambiente) dispone, al comma 1, tra l'altro, che i servizi idrici sono organizzati sulla base degli ambiti territoriali ottimali (ATO) definiti dalle regioni e che gli enti locali ricadenti nel medesimo ATO e partecipano obbligatoriamente all'ente di governo dell'ATO (EGATO), individuato dalla competente regione per ciascun ATO, al quale è trasferito l'esercizio delle competenze ad essi spettanti in materia di gestione delle risorse idriche, ivi compresa la programmazione delle infrastrutture idriche.

Il **comma 2-bis** del medesimo articolo 147 consente l'affidamento del SII in ATO comunque non inferiori agli ambiti territoriali corrispondenti alle province o alle città metropolitane. Lo stesso comma però dispone altresì che **sono fatte salve**:

**a) le gestioni del servizio idrico in forma autonoma nei comuni montani con popolazione inferiore a 1.000 abitanti già istituite** ai sensi del comma 5 dell'articolo 148 (tale disposizione, abrogata da più di un decennio, prevedeva che l'adesione alla gestione unica del SII fosse facoltativa per i comuni con popolazione fino a 1.000 abitanti inclusi nel territorio delle comunità montane, a condizione che gestissero l'intero SII e previo consenso dell'autorità d'ambito competente);

**b) le gestioni del servizio idrico in forma autonoma esistenti, nei comuni che presentano contestualmente** le seguenti **caratteristiche**: approvvigionamento idrico da fonti qualitativamente pregiate; sorgenti ricadenti in parchi naturali o aree naturali protette ovvero in siti individuati come beni paesaggistici; utilizzo efficiente della risorsa e tutela del corpo idrico. Ai fini della salvaguardia delle gestioni in forma autonoma di cui alla lettera b), l'EGATO territorialmente competente provvede all'accertamento dell'esistenza dei predetti requisiti. Si fa inoltre notare che il successivo comma 2-ter - introdotto dall'art. 22, comma 1-*quinquies*, del D.L. 152/2021 - ha previsto che entro il 1° luglio 2022, le gestioni del servizio idrico in forma autonoma per le quali l'EGATO non si sia ancora espresso sulla ricorrenza dei requisiti per la salvaguardia di cui alla lettera b), confluiscono nella gestione unica individuata dal medesimo ente. Lo stesso comma 2-ter ha inoltre disposto che, entro il 30 settembre 2022, l'EGATO provvede ad affidare al gestore unico tutte le gestioni non fatte salve ai sensi del citato comma 2-bis.

In relazione all'individuazione, nel concreto, delle fattispecie individuate dalle citate lettere a) e b), nella [sentenza n. 1113/2024 del Consiglio di Stato](#) viene evidenziato (all'interno di una disamina complessiva della disciplina del SII e, in particolare, della norma recata dall'art. 147 del Codice dell'ambiente) che dovranno intendersi come gestioni esistenti «soltanto quelle modalità di conduzione del servizio idrico che possano ricondursi ad una legittima assunzione ed erogazione del servizio, consacrata in atti regolatori e provvedimenti amministrativi, mentre non potranno assumere rilievo le gestioni nelle quali la conduzione del servizio risulta avvenire semplicemente in via "di fatto"» e, inoltre, che «ai fini della salvaguardia prevista dall'art. 147, comma 2-bis, lett. a), si richiede, dunque, esclusivamente il

consenso dell'Autorità d'ambito competente. Diverso dal "consenso" previsto dall'art. 148 (...) è, invece, il requisito della "esistenza" della gestione previsto dall'art. 147, comma 2- bis, lett. b), d.lgs. n. 152/2006. Il requisito dell'esistenza della gestione non coincide, dunque, (...) con la circostanza che l'ente d'ambito abbia già assentito alla gestione, bensì con la circostanza che al momento dell'introduzione della norma sia presente nel Comune che intende proseguire nella gestione del proprio servizio idrico una conduzione del servizio "di diritto" e non "di fatto"».

In merito alla previsione recata dall'art. 22, comma 1-*quinquies*, del D.L. 152/2021, nella relazione sull'adempimento degli obblighi posti a carico delle regioni, degli enti di governo dell'ambito e degli enti locali in materia di servizio idrico integrato relativa al secondo semestre 2023 ([Doc. CXLVI, n. 3](#)) viene evidenziato che risultano "essere ancora in corso le verifiche istruttorie in ordine ai requisiti per la salvaguardia o che tali istruttorie, pur concluse, siano rimesse, a causa del contenzioso instaurato dai soggetti non riconosciuti quali salvaguardati, al sindacato del giudice amministrativo che non si è, in taluni casi, ancora espresso al riguardo".

Dati relativi all'estensione del fenomeno delle "gestioni autonome" sono stati forniti, nella scorsa legislatura, in risposta all'interrogazione 5/05994, svolta nella seduta del 23 giugno 2021. In tale risposta viene evidenziato che "nel mese di maggio del 2020, attraverso interlocuzioni con le regioni e gli enti di governo nell'ambito territoriale ottimale (EGATO), sono stati censiti nel territorio nazionale 62 Ambiti Territoriali Ottimali (ATO). Tra i comuni ai quali è stata concessa la salvaguardia della gestione unica, 94 risultano comuni montani con popolazione inferiore a 1.000 abitanti, con una netta prevalenza nell'area Nord del Paese (74)". Nella recente relazione dell'ARERA poc'anzi richiamata ([Doc. CXLVI, n. 3](#)), viene evidenziata la presenza di soggetti che "gestiscono il servizio in forma autonoma nei comuni montani con popolazione inferiore a 1.000 abitanti e già istituiti ai sensi del comma 5 dell'articolo 148 del decreto legislativo 152/06 (dette realtà risultano diffuse soprattutto negli ATO del Piemonte); o gestiscono il servizio in forma autonoma nei comuni che presentano le caratteristiche accertate ai sensi del comma 2-bis, lett. b), dell'articolo 147 del citato decreto legislativo 152/06 (casistica rinvenibile, in particolare, in Liguria, Emilia-Romagna, Toscana, Basilicata, Puglia, Sicilia e Sardegna), anche tenuto conto (a seguito dell'introduzione del menzionato comma 2-ter del richiamato articolo 147 del decreto legislativo 152/06) delle più recenti decisioni assunte dagli enti di governo dell'ambito sulla ricorrenza dei requisiti per la salvaguardia di cui al comma 2-bis, lettera b), in parola".

Si ricorda, infine, che nella segnalazione [AS 1824 dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato](#) (recante "Proposte di riforma concorrenziale relative ai settori dell'energia elettrica e del servizio idrico integrato ai fini della legge annuale per il mercato e la concorrenza anno 2022") viene sottolineato che "in numerosi ATO che hanno visto l'affidamento al gestore unico permangono situazioni di coesistenza con soggetti più piccoli che gestiscono il SII in assenza di un titolo giuridico conforme alla disciplina vigente o con gestioni comunali in economia. Si tratta, in entrambi i casi, di attività caratterizzate da forti inefficienze, in particolare con riferimento al rapporto con l'utenza finale".

## La pdl C. 1133

La proposta di legge n. 1133 si compone di 2 articoli. L'articolo 1 reca disposizioni finalizzate alla regolarizzazione delle gestioni del servizio idrico integrato (d'ora in avanti indicato con l'acronimo SII). L'articolo 2 invece amplia la platea dei piccoli comuni montani che possono gestire il SII in forma autonoma.

### Articolo 1 (Regolarizzazione delle gestioni del SII)

Il **primo periodo del comma 1** dell'articolo in esame dispone che, **entro il 31 dicembre 2026**, i gestori dei servizi idrici, compresi i comuni che gestiscono in autonomia il servizio idrico integrato, **si conformano alla disciplina regolatoria stabilita dall'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente (ARERA)** in materia di SII - come disciplinato dal Codice dell'ambiente (D.Lgs. 152/2006) e dalle deliberazioni dell'ARERA concernenti l'approvazione del metodo tariffario idrico - secondo le disposizioni di convergenza graduale e programmata, almeno triennale, adottate dall'ARERA entro il 30 novembre 2023.

La relazione illustrativa, nel dare conto del comma in esame, fa esplicito riferimento alla [deliberazione 27 dicembre 2019 n. 580/2019/R/ldr](#), con cui è stato approvato il "metodo tariffario idrico per il terzo periodo regolatorio MTI-3" (2020-2023).

Si fa notare che il metodo tariffario attualmente in vigore (per tutto il periodo 2024-2029) è quello approvato dall'ARERA con la [deliberazione 28 dicembre 2023, n. 639/2023/R/ldr](#), recante "Approvazione del Metodo Tariffario Idrico per il quarto periodo regolatorio (MTI-4)".

Il **secondo periodo del comma 1** dispone che, **entro il 31 dicembre 2024**, i gestori dei servizi idrici di cui al primo periodo **regolarizzano la propria posizione dichiarativa e contributiva nei confronti della Cassa per i servizi energetici e ambientali (CSEA)** con riferimento alle annualità 2022 e a quelle precedenti, secondo le disposizioni di regolarizzazione graduale e dilazionata adottate dalla medesima Cassa entro il 30 novembre 2023.

Si fa notare che la relazione illustrativa motiva le disposizioni recate dal comma 1 alla luce del fatto che "i comuni montani con popolazione inferiore a 1.000 abitanti hanno trovato e trovano una serie di difficoltà nel mantenere la gestione autonoma del servizio idrico integrato, soprattutto per quanto riguarda la regolarizzazione della propria posizione nei confronti dell'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente (ARERA) e della Cassa per i servizi energetici e ambientali (CSEA), al fine di poter accedere e utilizzare l'applicativo [Data Entry Idrico della CSEA](#) attraverso il quale provvedere alle operazioni necessarie al versamento delle componenti tariffarie UI1, UI2, UI3 e UI4, deliberate dall'ARERA. Si tratta di situazioni che richiedono un forte impegno in termini di tempo in quanto i comuni devono caricare tutte le certificazioni, dall'anno di contestazione a oggi, relative a sei bimestri per ciascun anno, con riferimento ai volumi riportati nelle fatturazioni emesse relativamente ai servizi di acquedotto, depurazione e fognaio e per categorie domestiche, non domestiche, altro o agricolo".

Va peraltro rilevato che le disposizioni recate dal comma 1 si applicano a tutti i gestori del SII e non solo alle sole gestioni autonome dei piccoli comuni montani.

In relazione alle citate componenti tariffarie UI1, UI2, UI3 e UI4, nella [sezione "Tariffe e consumi" del sito web dell'ARERA](#) viene ricordato che "le componenti UI sono componenti tariffarie perequative definite dall'Autorità che i gestori devono applicare obbligatoriamente a tutti i propri utenti e sono destinate rispettivamente: la componente UI-1, alla copertura delle agevolazioni tariffarie concesse a favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici; la componente UI-2, per la promozione della qualità contrattuale dei servizi di acquedotto, fognatura e depurazione; la componente UI-3, alla copertura dei costi del bonus acqua. Questa componente è applicata a tutte le utenze diverse da quelle che beneficiano del bonus; la componente UI-4, alla copertura dei costi di gestione del Fondo di garanzia per le opere idriche".

Il **comma 2** reca una disposizione relativa ai **comuni che entro il 31 dicembre 2024 optino per la rinuncia alla gestione diretta, di diritto o di fatto, del SII a favore della gestione unica** nell'ambito territoriale ottimale (ATO) di appartenenza, purché effettivamente istituita e operativa.

In tal caso viene previsto che tali comuni trasferiscono la gestione, nello stato di diritto e di fatto in cui si trova, al gestore unico affidatario del SII, secondo le modalità operative stabilite dall'ente di governo dell'ATO istituito con legge regionale.

## Articolo 2 (Gestione del SII nei piccoli comuni montani)

L'articolo 2 integra la lettera a) del secondo periodo del comma 2-*bis* dell'art. 147 del Codice dell'ambiente, al fine di **ampliare la platea dei piccoli comuni montani** che possono gestire il SII in forma autonoma. Tale integrazione è infatti volta a **far salve** - rispetto al divieto recato dal primo periodo del citato comma 2-bis di consentire l'affidamento del SII in ATO inferiori agli ambiti territoriali corrispondenti alle province o alle città metropolitane - anche **le gestioni in forma autonoma e diretta anche di fatto esistenti al 31 dicembre 2022 nei comuni con popolazione inferiore a 3.000 abitanti situati nel territorio delle comunità montane**, a condizione che gestiscano l'intero SII e **previo consenso dell'EGATO** competente.

Sulla valenza da attribuire all'aggettivo "esistenti" e sulla rilevanza delle gestioni "di fatto" si rinvia a quanto evidenziato nella premessa del presente dossier.

Si fa poi notare che la relazione illustrativa sottolinea che il comma in esame si propone di tutelare le realtà montane citate poiché "si tratta di piccoli paesi montani che utilizzano acqua di alta qualità proveniente direttamente dalle proprie sorgenti e che, cedendo le proprie reti a un gestore unico, potrebbero rischiare l'effetto immediato di un innalzamento delle tariffe a carico dell'utenza, a fronte di futuri investimenti e potenziamenti del servizio previsti dal gestore unico dell'ambito territoriale ottimale".

## La pdl C. 1056

L'articolo unico della proposta di legge n. 1056 riscrive, modificandola e integrandola, la disciplina delle gestioni autonome del SII recata dai commi 2-*bis* e 2-*ter* dell'art. 147 del Codice dell'ambiente.

Di seguito si riporta il testo a fronte tra le disposizioni vigenti e quelle risultanti dalla riscrittura operata dalla pdl in esame e, a seguire, un breve commento delle principali modifiche.

| Testo vigente  | Nuovo testo previsto dalla pdl in esame   |
|--|---|
| 2-bis. Qualora l'ambito territoriale ottimale coincida con l'intero territorio regionale, ove si renda necessario al fine di conseguire una maggiore efficienza gestionale ed una migliore qualità del servizio all'utenza, è consentito l'affidamento del servizio idrico integrato in ambiti territoriali comunque non inferiori agli ambiti territoriali corrispondenti alle province o alle città metropolitane. Sono fatte salve:<br>a) le gestioni del servizio idrico in forma autonoma | 2-bis. Qualora l'ambito territoriale ottimale coincida con l'intero territorio regionale, ove si renda necessario al fine di conseguire una maggiore efficienza gestionale e una migliore qualità del servizio all'utenza, è consentito l'affidamento del servizio idrico integrato in ambiti territoriali comunque non inferiori agli ambiti territoriali corrispondenti alle province o alle città metropolitane. Sono fatte salve:<br>a) le gestioni del servizio idrico in forma autonoma già istituite <b>alla data di entrata in vigore del presente decreto e ancora in atto al 1° luglio 2022</b> |
| nei comuni montani con popolazione inferiore a 1.000 abitanti già istituite ai sensi del comma 5 dell'articolo 148;  | nei comuni montani con popolazione inferiore a 1.000 abitanti <b>nell'anno 2022, senza bisogno di specifico assenso e indipendentemente da eventuali dinieghi opposti dagli enti di governo</b>   |

|  |   |
|--|---|
|  | dell'ambito. Si considerano in forma autonoma anche le gestioni in relazione alle quali il comune si avvalga di altri enti locali o gestori per lo svolgimento di specifici segmenti del servizio idrico. Resta ferma la facoltà del comune di optare, in qualunque momento, per l'adesione alla gestione unica;  |
| b) le gestioni del servizio idrico in forma autonoma <b>esistenti</b> , nei comuni che presentano contestualmente le seguenti caratteristiche:   | b) le gestioni del servizio idrico in forma autonoma nei comuni che presentano contestualmente le seguenti caratteristiche:   |
| approvvigionamento idrico da fonti qualitativamente pregiate;  | 1) approvvigionamento idrico <b>prevalente</b> da fonti qualitativamente pregiate;  |
| sorgenti ricadenti in parchi naturali o aree naturali protette ovvero in siti individuati come beni paesaggistici ai sensi del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42;  | 2) sorgenti <b>o prelievi da acquiferi</b> ricadenti in parchi naturali o aree naturali protette ovvero in siti individuati come beni paesaggistici ai sensi del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42;   |
| utilizzo efficiente della risorsa e tutela del corpo idrico.   | <b>3) impegno al conseguimento entro il 31 dicembre 2025 dei requisiti di qualità tecnica stabiliti agli articoli 20 e 22 dell'allegato A annesso alla delibera dell'Autorità di regolazione energia, reti e ambiente (ARERA) n. 917/2017/R/IDR del 27 dicembre 2017.</b>   |
| <b><u>Ai fini della salvaguardia delle gestioni in forma autonoma di cui alla lettera b).</u></b>  |   |
| l'ente di governo d'ambito territorialmente competente provvede all'accertamento dell'esistenza dei predetti requisiti.  | 2-bis.1. L'ente di governo dell'ambito territorialmente competente provvede <b>entro il 31 dicembre 2023</b> all'accertamento dell'esistenza dei requisiti di cui alla lettera b) del comma 2-bis, <b>ivi compresa la dichiarazione di impegno al conseguimento dei requisiti di cui al numero 3).</b>  |
| <b><u>2-ter. Entro il 1° luglio 2022, le gestioni del servizio idrico in forma autonoma per le quali l'ente di governo dell'ambito non si sia ancora espresso sulla ricorrenza dei requisiti per la salvaguardia di cui al comma 2-bis, lettera b), confluiscono nella gestione unica individuata dal medesimo ente.</u></b> | Decorso inutilmente tale termine, la gestione autonoma si intende assentita, ove non espressamente negata.  |
|  | <b>L'ente di governo dell'ambito affianca i comuni nel percorso di progressivo conseguimento dei requisiti di qualità tecnica, fornendo l'attività di supporto eventualmente necessaria.</b>  |
| Entro il 30 settembre 2022, l'ente di governo dell'ambito provvede ad affidare al gestore unico tutte le gestioni non fatte salve ai sensi del citato comma 2-bis.   | 2-ter. Entro il <b>31 marzo 2024</b> , l'ente di governo dell'ambito provvede ad affidare al gestore unico le gestioni non fatte salve ai sensi del comma 2-bis.  |
|  | <b>2-quater. Le gestioni autonome svolte ai sensi del comma 2-bis costituiscono parte integrante del servizio idrico regionale e nazionale e della relativa pianificazione, e sono ammesse, direttamente o indirettamente, a beneficiare delle opportunità e dei finanziamenti ad esso destinati. L'ente di governo dell'ambito territorialmente competente assicura che anche le gestioni autonome siano ammesse a beneficiare delle risorse nazionali ed europee volte al miglioramento della qualità del servizio,</b> |

anche al fine di assistere tali gestioni nel progressivo conseguimento dei requisiti di qualità tecnica di cui al numero 3) della lettera b) del citato comma 2-bis e comunque per il costante miglioramento della qualità del servizio.

Una prima modifica di rilievo operata dalla pdl in esame è quella relativa alle **gestioni di cui alla lettera a)**. Il nuovo testo prevede infatti che siano **fatte salve tutte le gestioni autonome già istituite** successivamente al 2006 (data di entrata in vigore del Codice ambientale) e ancora in atto al 1° luglio 2022 e, soprattutto (e qui risiede la differenza che appare più rilevante con il testo vigente), **senza bisogno di specifico assenso** (che invece era richiesto dalla disciplina vigente in virtù del richiamo all'art. 148, comma 5, v. *supra*) **e indipendentemente da eventuali dinieghi opposti dagli enti di governo dell'ambito**.

La disciplina di cui alla lettera a) viene inoltre integrata con l'aggiunta delle seguenti precisazioni:

- si considerano in forma autonoma anche le gestioni in relazione alle quali il comune si avvalga di altri enti locali o gestori per lo svolgimento di specifici segmenti del servizio idrico;
- resta ferma la facoltà del comune di optare, in qualunque momento, per l'adesione alla gestione unica.

Per quanto riguarda le **gestioni di cui alla lettera b)**, un primo gruppo di modifiche riguarda i requisiti che devono essere posseduti per poter giustificare la salvaguardia delle gestioni autonome. Di tale gruppo di modifiche, quella più rilevante appare quella indicata nel nuovo numero 3) che, in luogo del requisito di "utilizzo efficiente della risorsa e tutela del corpo idrico" prevede l'**impegno al conseguimento entro il 31 dicembre 2025 dei requisiti di qualità tecnica** stabiliti agli articoli 20 e 22 dell'allegato A annesso alla [delibera dell'ARERA n. 917/2017/R/IDR del 27 dicembre 2017](#).

Si ricorda che la citata delibera, recante "Regolazione della qualità tecnica del servizio idrico integrato ovvero di ciascuno dei singoli servizi che lo compongono (RQTI)", prevede, agli articoli 20 e 22 dell'allegato A, in particolare, che sono esclusi dal meccanismo di incentivazione i gestori:

- per i quali non si disponga dei dati di misura per la determinazione del volume di perdite totali, ovvero laddove i medesimi risultino non affidabili (art. 20);
- operanti negli agglomerati non conformi alla normativa dell'UE sulla gestione delle acque reflue urbane (art. 22).

Un'altra modifica rilevante è l'eliminazione dell'aggettivo "**esistenti**" (quindi "esistenti" alla data di entrata in vigore della disposizione, vale a dire al 2 febbraio 2016, dato che tale lettera b) è stata introdotta dalla legge 221/2015, pubblicata nella G.U. 18 gennaio 2016) relativamente alle gestioni di cui alla lettera b). Tale eliminazione sembra ampliare l'applicazione delle disposizioni recate da tale lettera a tutte le gestioni, quindi anche alle nuove, creando così la possibilità di continuare a istituire nuove gestioni autonome.

Il nuovo comma 2-bis.1, nel confermare la previsione vigente secondo cui l'EGATO competente provvede all'accertamento dell'esistenza dei requisiti di cui alla lettera b) del comma 2-bis, introduce il termine del 31 dicembre 2023 per l'effettuazione di tale accertamento. *Si valuti quindi la necessità di aggiornare tale termine, in quanto ormai scaduto.*

Un'altra modifica rilevante riguarda il diverso trattamento previsto per le **gestioni autonome per le quali l'EGATO non si esprima nei termini previsti sulla ricorrenza dei requisiti di cui alla lettera b)** del comma 2-bis. Mentre il primo periodo del vigente comma 2-ter prevede un'ipotesi di silenzio-diniego (a cui segue la confluenza delle gestioni autonome nella gestione unica individuata dall'EGATO), il secondo periodo del comma 2-bis.1 contempla un meccanismo di **silenzio-accoglimento** disponendo che, decorso inutilmente il termine previsto, la gestione autonoma si intende assentita, ove non espressamente negata.

Un'altra novità è rappresentata dal terzo periodo del comma 2-bis.1 in base al quale **l'EGATO affianca i comuni nel percorso di progressivo conseguimento dei requisiti di qualità tecnica, fornendo l'attività di supporto eventualmente necessaria.**

Il nuovo comma 2-ter conferma quanto previsto dalla disciplina vigente in merito all'obbligo, in capo all'EGATO, di provvedere ad affidare al gestore unico le gestioni autonome non fatte salve. L'unica differenza risiede nel termine temporale entro cui l'EGATO è tenuto a provvedervi: la scadenza del 30 settembre 2022 viene infatti **differita al 31 marzo 2024**.

*Poichè tale ultimo termine è stato fissato tre mesi dopo la scadenza del termine, ormai scaduto, previsto dal primo periodo del comma 2-bis.1, si valuti l'opportunità di modificare il termine del 31 marzo 2024 in modo che sia successivo al nuovo termine che sarà fissato in sede di riformulazione del citato comma 2-bis.1.*

L'ultima novità è rappresentata dalla disposizione recata dal nuovo comma 2-quater che non trova corrispondenza alcuna nel testo vigente. Il primo periodo di tale comma dispone che le **gestioni autonome** svolte ai sensi del comma 2-bis:

- costituiscono parte integrante del servizio idrico regionale e nazionale e della relativa pianificazione;
- e sono ammesse, direttamente o indirettamente, a **beneficiare delle opportunità e dei finanziamenti** ad esso destinati.

Il secondo periodo del comma 2-*quater* dispone invece che l'EGATO competente assicura che anche le gestioni autonome siano ammesse a **beneficiare delle risorse nazionali ed europee** volte al miglioramento della qualità del servizio, anche al fine di assistere tali gestioni nel progressivo conseguimento dei prerequisiti di qualità tecnica di cui al numero 3) della lettera b) del citato comma 2-bis e comunque per il costante miglioramento della qualità del servizio.

## Rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite

Le disposizioni delle proposte di legge appaiono riconducibili alla materia "**tutela dell'ambiente e dell'ecosistema**" attribuita alla competenza legislativa esclusiva dello Stato ai sensi dell'art. 117, secondo comma, lettera s), della Costituzione e alla materia "**tutela della concorrenza**", anch'essa attribuita dall'art. 117, secondo comma, lettera e), della Costituzione alla legislazione esclusiva dello Stato e che la stessa giurisprudenza costituzionale configura come "materia trasversale", con la conseguente possibilità che l'esercizio di tale competenza esclusiva da parte dello Stato intersechi legittimamente qualsivoglia titolo di potestà legislativa regionale (sent. n. 41/2013).

Secondo la giurisprudenza costituzionale, le disposizioni in materia di tutela delle acque – contenute principalmente nella parte III del d.lgs. n. 152 del 2006, intitolata «Norme in materia di difesa del suolo e lotta alla desertificazione, di tutela delle acque dall'inquinamento e di gestione delle risorse idriche» - hanno "finalità di prevenzione e riduzione dell'inquinamento, risanamento dei corpi idrici inquinati, miglioramento dello stato delle acque, perseguimento di usi sostenibili e durevoli delle risorse idriche, mantenimento della capacità naturale di autodepurazione dei corpi idrici e della capacità di sostenere comunità animali e vegetali ampie e diversificate, mitigazione degli effetti delle inondazioni e della siccità, protezione e miglioramento dello stato degli ecosistemi acquatici, degli ecosistemi terrestri e delle zone umide direttamente dipendenti dagli ecosistemi acquatici sotto il profilo del fabbisogno idrico. Sono scopi che attengono direttamente alla tutela delle condizioni intrinseche dei corpi idrici e che mirano a garantire determinati livelli qualitativi e quantitativi delle acque» (sentenze n. 229 del 2017, n. 254 del 2009).

Sono, in particolare, ricondotte alla competenza legislativa dello Stato di tipo esclusivo e trasversale relativa alla materia "tutela della concorrenza" sia la regolamentazione della tariffa del servizio idrico integrato (si veda, ad es., la sent. 67/2013), sia le regole sull'affidamento al soggetto gestore del servizio stesso e le modalità ammissibili per la sua gestione pubblica o privata, trattandosi di profili strettamente connessi alla tutela dell'ambiente che non possono ammettere trattamenti differenziati su base regionale (sentenze nn. 117/2015, 32/2015, 228/2013, 62/2012, 187/2011, 128/2011, 325/2010).

Più articolato e complesso risulta, invece, il riparto di competenze legislative tra lo Stato e le Regioni a statuto speciale, ad alcune delle quali le previsioni statutarie e le relative norme di attuazione riconoscono spazi di autonomia maggiori in materia di gestione delle risorse idriche (sent. n. 51/2016 e sent. n. 142/2015).